



COMUNE DI MIRA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

ORDINANZA n. 1 del 05-01-2021

SERVIZIO CORPO DI POLIZIA LOCALE

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ISTITUZIONE DIVIETO DEI FALO' DELLA BEFANA CON "I PANE E VIN" E DIVIETO DI SPETTACOLI PIROTECNICI IL 6/1/2021.

Premesso che:

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza nazionale in relazione al rischio sanitario connesso all'emergenza epidemiologica da coronavirus COVID-19, prorogata con il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, al 31 gennaio 2021;
- con il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, sono state prese ulteriori misure restrittive in relazione al pericolo di diffusione del coronavirus COVID-19 per il periodo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021;
- allo stato attuale sussiste una situazione di emergenza sanitaria e si ritiene necessario tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, con l'adozione da parte del sindaco di opportuno provvedimento contingibile e urgente

Richiamati e fatti propri, quali elementi integranti e sostanziali della presente, motivazioni e contenuti dei diversi provvedimenti adottati rispettivamente dal Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Sanità e dalla Regione del Veneto in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Preso atto che è necessario, alla luce dei succitati disposti normativi, contrastare e impedire ogni forma di assembramento e a tale scopo tutto il territorio nazionale è stato dichiarato zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione negli altri giorni a decorrere dal 24 dicembre 2020 e fino al 06 gennaio 2021;

Considerato che un pericolo di assembramenti può derivare dalla sempre più diffusa consuetudine di festeggiare la "Befana" con i falò, scoppio di petardi, "botti" e artifici pirotecnici di vario genere;

Considerato inoltre che nel territorio comunale un ulteriore pericolo di assembramenti può derivare dai "Panevin", sia pubblici che privati, che costituiscono motivo di attrazione di numerosi cittadini desiderosi di assistere al loro ardere per la tradizionale valenza propiziatoria delle faville;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, necessario vietare in tutto il territorio comunale i falò collegati alla tradizione del "Panevin" e della "Befana" onde prevenire il contagio da coronavirus COVID-19 in ragione dei possibili assembramenti di curiosi desiderosi di assistere ai roghi, derogando da quanto previsto dal vigente Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana;

Visti:

- gli art. 7 bis, 50 e 54, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020 n. 35;

Visto il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

a) il 6 gennaio 2021 in tutto il territorio comunale sono vietati i falò, pubblici o privati, collegati alla

tradizione del “Panevin” e i Falò della Befana;

b) sono, altresì, vietati su tutto il territorio comunale gli spettacoli pirotecnici, lo scoppio di petardi, botti o artifici pirotecnici.

DISPONE

Contestualmente alla vigenza della presente ordinanza sono abrogate eventuali disposizioni con la stessa in contrasto.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale e attraverso il sito internet comunale.

Si procede all'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:

alla Prefettura di Venezia: protocollo.prefve@pec.interno.it

alla Tenenza Carabinieri di Mira: tve26457@pec.carabinieri.it

al Questore di Venezia: gab.quest.ve@pecps.poliziadistato.it

al Comando di Polizia Locale – Sede

La violazione agli obblighi e divieti adottati a livello nazionale e regionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco
Dori Marco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

